MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I. C. Leonardo da Vinci

V.le della Grande Muraglia, 37 Via Lione, 3 - Via dell'Elettronica, 3 - Roma 00144 C.F. 80235210582– C.M. RMIC8BZ00C



☑rmic8bz00c@istruzione.it - ☑rmic8bz00c@pec.istruzione.it www.icleonardodavinci.edu.it ☎ 06/5296334







Roma, 25/05/2022

REGOLAMENTO PER L'ORGANO DI GARANZIA

Delibera Consiglio di Istituto n. 374 del 25/05/2022

Art. 1 – Finalità e compiti

L'Organo di garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all' interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme

Le sue funzioni, inserite nel quadro e nell'ambito di applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire le divergenze, promuovere la collaborazione e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti, studenti e genitori;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all' irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Istituto
- c) i compiti dell'O di g. sono ispirati a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli alunni/studenti nei confronti degli insegnanti e del personale della scuola (e viceversa).

Art. 2 - Composizione

L'Organo di garanzia, rinnovato ogni tre anni, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- ✓ Presidente del Consiglio di Istituto che lo presiede
- ✓ Dirigente scolastico o suo delegato
- ✓ 1 genitore designato dal Consiglio di Istituto
- ✓ 2 docenti
- ✓ 1 rappresentante del Personale Ata

Art. 3 - Il funzionamento

- La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.
- L'Organo di garanzia viene convocato dal Presidente.
- La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle questioni trattate e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Art. 4 - I ricorsi per le sanzioni disciplinari

- Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di Istituto può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
- Il ricorso deve essere presentato in presidenza entro il termine prescritto di 10 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in esame.
- Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti prodotti e/o le testimonianze delle persone coinvolte.
- L'Organo di garanzia decide nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
- L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla scuola.
- La famiglia dell'alunno deve essere informata della deliberazione dell'Organo di garanzia.